IT

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larko General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE è condannata alle spese.
- (1) GU C 292 dell'1.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — Dôvera zdravotná poist'ovňa/Commissione (Causa T-216/15) (¹)

(«Aiuti di Stato — Organismi di assicurazione malattia — Aumento di capitale, estinzione di debiti, sovvenzioni e sistema di equalizzazione del rischio — Decisione che constata l'assenza di aiuto di Stato — Nozione di aiuto di Stato — Nozione di impresa e di attività economica — Principio di solidarietà — Controllo dello Stato — Attività di natura economica — Concorrenza sulla qualità — Presenza di operatori che perseguono fini di lucro — Ricerca, utilizzo e distribuzione di utili — Errore di diritto — Errore di valutazione»)

(2018/C 104/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e L. Armati, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Union zdravotná poist'ovňa, a.s. (Bratislava) (rappresentanti: inizialmente E. Pijnacker Hordijk e A. ter Haar, successivamente A. ter Haar, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2015/248 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle misure SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) e Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) (GU 2015, L 41, pag. 25).

Dispositivo

1) La decisione (UE) 2015/248 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle misure SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) e Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) è annullata.

IT

- 2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. e dall'Union zdravotná poist'ovňa, a.s.
- 3) La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 262 del 10.8.2015.

Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — Pari Pharma / EMA

(Causa T-235/15) (1)

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documento in possesso dell'EMA e trasmesso nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Vantobra — Decisione di concedere ad un terzo l'accesso ai documenti — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Assenza di presunzione generale di riservatezza»]

(2018/C 104/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Epping e W. Rehmann, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, A. Rusanov, S. Marino, A. Spina e N. Rampal Olmedo, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. Traband, agenti) e Novartis Europharm Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione EMA/271043/2015 dell'EMA, del 24 aprile 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l'accesso ai documenti contenenti le informazioni trasmesse nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Vantobra.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pari Pharma GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.
- 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
- 4) La Novartis Europharm Ltd sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 221 del 6.7.2015.